



Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di impresa

n. 20227/24 R.G.

Il Giudice designato

Nel procedimento in epigrafe promosso da

Spin Master Toys UK Limited., in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo0 Maggiore, Eva Maschietto e Aurelio Assenza

- ricorrente -

Contro

Teorema srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr e dif dall'Avv. Riccardo Rocca

- resistente -

sciogliendo la riserva assunta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Spin Master Toys UK Limited, proclamandosi titolare dei diritti di sfruttamento economico sul puzzle tridimensionale a forma di cubo, denominato "Cubo di Rubik", ideato dal Prof Erno Rubik nel 1974 e qualificato come opera di disegno industriale ex art. 2, n. 10 LdA, ha proposto ricorso cautelare per inibitoria nei confronti di Teorema srl.

A fondamento della domanda, la ricorrente, dopo essersi soffermata sulle caratteristiche dell'opera, ha allegato che la resistente produce e commercializza un prodotto, denominato "Cubo Teorema", il quale, a suo dire, riprende pressoché tutte le caratteristiche estetiche del cubo di Rubik, salve alcune marginali differenze cromatiche di dettaglio.

Parte ricorrente ha quindi prospettato la lesione dei diritti patrimoniali d'autore, acquistati in forza di atto di cessione intercorso con l'autore in data 4 gennaio 2021, allegando che le medesime condotte integrerebbero anche atti di concorrenza sleale rilevanti ex art. 2598 n. 1, 2 e 3 cod. civ.

In relazione al *periculum in mora*, Spin Master Toys ha dedotto che la commercializzazione e pubblicizzazione, da parte della resistente, di tale prodotto, anche su canali di massima diffusione, quali Amazon e le librerie Feltrinelli, renderebbe improcrastinabile la tutela urgente, poiché potrebbe creare un danno difficilmente quantificabile a posteriori (all'esito del giudizio di merito) e di conseguenza verosimilmente irreparabile, oltre che uno sviamento di clientela.

Ha pertanto chiesto l'inibitoria, a carico della resistente, dal continuare a produrre e commercializzare tali prodotti, la fissazione di una penale dissuasiva ed altresì la pubblicazione del provvedimento su quotidiani a tiratura nazionale e sul sito web delle resistenti.

* * *

Si è costituita Teorema srl, eccependo il difetto di prova scritta della titolarità dei diritti patrimoniali d'autore ex art. 110 LdA.

Quanto al merito, parte resistente ha contestato la sussistenza dei presupposti per la protezione, quale opera di design, del cubo di Rubik, qualificato come prodotto estraneo all'ambito di tutela autorale, e comunque privo dei requisiti del carattere creativo e del valore artistico.

Ha rappresentato che la Prima Commissione di ricorso dell'EUIPO, con decisione del 20/10/2023, ha respinto il ricorso avverso la decisione della divisione annullamento che aveva dichiarato la nullità totale del marchio tridimensionale UE, depositata da parte ricorrente con l'intento di tutelare il puzzle di Rubik come marchio di forma.

In relazione alla concorrenza sleale, ha dedotto che la forma del cubo di Rubik, in quanto necessitata dalla funzione tecnica assolta, non avrebbe carattere distintivo, ed ha sostenuto che parte ricorrente non avrebbe provato che tale capacità distintiva sia stata acquisita con l'uso del prodotto nel tempo.

Ha in ogni caso dedotto che il cubo denominato Teorema sarebbe distinguibile dal cubo di Rubik, sia perché contraddistinto da marchi propri, sia perché dotato di caratteristiche diverse rispetto al prodotto di parte ricorrente, quali ad esempio le tonalità cromatiche utilizzate per contraddistinguerne le facce.

Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

1) Sulla titolarità dei diritti patrimoniali d'autore.

In relazione alla titolarità dei diritti patrimoniali d'autore, pare opportuno preliminarmente chiarire che secondo l'orientamento interpretativo prevalente, pienamente condivisibile, l'art. 110 Lda - che richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine - è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento e non si applica invece nel caso in cui il trasferimento, ovvero l'acquisto, venga invocato da chi si assume leso da un soggetto terzo il quale, senza vantare analogo diritto, abbia compiuto atti di sfruttamento del medesimo bene. In tal caso l'acquisto può essere provato anche mediante altri mezzi diversi dal documento (Cfr Cass civ. n. 3390/2003 e, da ultimo, Cass. Civ., ord n. 18276/2024).

Tanto premesso in linea generale, ritiene il Giudice che, nel caso in esame, la questione non assuma concreto rilievo, posto che parte ricorrente ha offerto, quantomeno ai fini cautelari, idonea prova scritta della titolarità dei diritti patrimoniali dei quali si professa titolare.

Ed invero, dalla lettura del doc. n. 1, emerge che il Prof. Rubik riconosce che Spin Master Toys, nel gennaio 2021, ha acquistato dagli ex azionisti le azioni della società Rubik's Brand Ltd Brand Ltd, oltre ai rapporti contrattuali riguardanti l'intera attività commerciale della Rubik's Cube Products e anche i diritti di proprietà industriale riferiti al cubo di Rubik.

Viene anche espressamente precisato che l'accordo comprendeva anche il trasferimento in via esclusiva, all'odierna ricorrente, dei diritti di sfruttamento economico e di copyright, in tutte le forme di utilizzo, sulla nota opera "cubo di Rubik" e sui suoi adattamenti (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente, pag.1, ultimo paragrafo).

Il documento reca la sottoscrizione del prof. Rubik.

Teorema srl, soggetto terzo rispetto all'autore della firma o ai suoi eredi, non è legittimata a disconoscerla. Né parte resistente evidenzia per quale ragione l'apposizione della sottoscrizione mediante il sistema "docusign", strumento software per la firma elettronica, dovrebbe suscitare dei dubbi circa la validità del documento stesso.

L'eccezione sollevata da parte resistente, incentrata sull'asserita carenza di prova della titolarità dei diritti controversi da parte della ricorrente, va, per l'effetto, rigettata.

2) Sulla lesione del diritto d'autore.

Come noto, la disciplina sulla protezione delle opere di *industrial design* (ovvero di quelle particolari forme di prodotti industriali che armonizzano valori estetici e valori funzionali) è stata modificata nel 2001, in attuazione dell' art. 17 Direttiva CE n. 71/1998, ai sensi del quale *“I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.”*

Prima della riforma, le opere di disegno industriale potevano essere tutelate, ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, solo nel caso in cui il valore artistico dell'opera fosse scindibile dal carattere industriale dell'opera stessa. Nello specifico, l' art. 2, n.4 L.d.A. previgente, riconosceva una tutela di diritto d'autore dell' *“arte applicata all'industria”*, *sempre che il valore artistico di tali opere fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate*).

A norma dell'art. 2, n. 10) della Legge sul diritto di autore, così come modificato dal D. Lgs. n. 95/2001, sono attualmente comprese nella protezione le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

La riforma del 2001 ha quindi introdotto, per le opere di disegno industriale, la possibilità del cumulo tra la tutela riconosciuta ai modelli dal codice della proprietà industriale e la tutela del diritto d'autore, la quale subordina la tutela dell'opera al duplice requisito del carattere creativo e del valore artistico ma non richiede la registrazione del modello e perdura sino al termine del settantesimo anno successivo alla morte dell'autore (art. 25 LdA) .

Venendo ora all'analisi dei due requisiti specifici richiesti dall'art. 2, n. 10, LdA, va in primo luogo ricordato che la tutela del carattere creativo di cui alla legge sul diritto d'autore si distingue qualitativamente da quella offerta ad altre privative quali, ad esempio, i modelli dal codice della proprietà industriale: mentre la forma tutelata dalla disciplina su disegni e modelli si presta all'attenzione perché non comune sul mercato, la forma tutelata dalla legge del

diritto d'autore protegge un'opera apprezzata in ambito artistico poiché costituisce una personale rappresentazione dell'autore di determinate forme .

Non è tuttavia necessario che l'opera si presenti come del tutto innovativa, essendo sufficiente che dall'opera emerga l'impronta personale del suo autore.

In particolare, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della Legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (Cass. Civ. n. 5089/04).

In relazione invece al valore artistico, va in primo luogo osservato che l'introduzione di tale requisito introduce una deroga alle regole generali della disciplina sul diritto di autore, la cui tutela viene concessa ad ogni opera che appartenga all'elenco di cui all'art. 2 della LdA, a prescindere dal pregio artistico delle stesse.

La *ratio* di tale requisito aggiuntivo è tuttavia data dalla necessità di non estendere oltre misura una tutela di opere che riguardano prodotti destinati ad essere oggetto di produzione industriale e che interessano il mercato, il quale si ritiene non possa tollerare un diritto di privativa tanto esteso nel tempo, quale il diritto di autore, senza che a tale tutela risponda un'effettiva meritevolezza dell'opera, e ciò al fine di evitare che la protezione delle opere di design industriale possa avere effetti distorsivi della concorrenza, non potendosi creare una perfetta sovrapposizione tra la tutela autorale e quella brevettuale, o dei modelli di design, offrendo dunque la tutela di durata più ampia solo agli oggetti che possano essere effettivamente ritenuti meritevoli di essere qualificati come opere d'arte.

Chiarito quanto sopra, va ora rilevato che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte in più occasioni, "Il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di *industrial design* , la cui prova spetta alla parte che ne

invoca la protezione, non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista (Cass. civ. sent. n. 23292/2015; cass. civ. ord. 7477/2017).

Il valore artistico è stato dunque identificato con la cd. "storicizzazione" dell'opera, vale a dire il fenomeno per cui un oggetto di design assume una rilevanza culturale e sociale che va oltre la sua gradevolezza estetica, divenendo una "icona" sociale o del costume, e che può essere verificato attraverso indicatori come l'esposizione in mostre o musei, pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'interesse degli ambienti culturali per l'oggetto ed altri (Cfr. Cass.- civ.. n 33100/2023).

Inoltre, il valore artistico viene riconosciuto al di là delle intenzioni e della stessa consapevolezza del suo autore, e quindi a prescindere dall'intenzione che l'autore abbia di dare vita a un'opera d'arte, dato che l'opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto della capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto.

Deve ora rilevarsi che la Corte di Giustizia, con la sentenza resa in data 12/09/2019, nella causa C-683/2017, caso Cofemel, investita di una questione pregiudiziale inerente la compatibilità della legislazione portoghese con la Direttiva n. 29/2001 (sull'armonizzazione del diritto d'autore e diritti connessi) ha affermato che la nozione di opera dell'ingegno costituisce una "nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata e applicata in modo uniforme", e che presuppone il ricorrere di due elementi cumulativi, un "oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore" e "un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività". La Corte, chiamata a pronunciarsi in relazione alla cumulabilità della tutela dei modelli di design (nella specie capi di abbigliamento) con la normativa portoghese di tutela del diritto d'autore, ha

affermato che dette tutele perseguono obiettivi fondamentalmente diversi e sono assoggettate a regimi distinti, concludendo che, se un design può essere considerato quale opera dell'ingegno, essendo dotato dei due elementi sopra specificati, allora esso potrà godere della tutela autorale, non essendo necessario, ai sensi della legislazione Europea, il requisito ulteriore costituito dall'effetto visivo da loro prodotto e rilevante da un punto di vista estetico.

Tale pronuncia ha indotto una parte della dottrina a ritenere che la disciplina italiana, nella parte in cui subordina il requisito della tutela autorale delle opere di industrial design anche alla sussistenza del valore artistico, potrebbe essere incompatibile con il diritto comunitario.

Deve tuttavia osservarsi che la lettura integrale della sentenza Cofemel porta ad evidenziare come la Corte di Giustizia non abbia escluso la permanenza di un grado di autonomia, da parte degli Stati Membri, nel definire il grado di originalità richiesto ai fini della tutelabilità di un'opera di design ai sensi del diritto d'autore, avendo anzi espressamente richiamato l'art. 17 della Direttiva CE n. 71/1998.

Inoltre, la Corte si è occupata esclusivamente della prima questione pregiudiziale sottoposta dal Giudice Portoghese (ossia *“Se l'interpretazione data dalla Corte all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 osta ad una normativa nazionale – nel caso di specie, la norma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d'autore e diritti connessi – che garantisca protezione a titolo di diritti d'autore a opere d'arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design, che, al di là del loro fine utilitario, producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico, di tal guisa che la loro originalità è il criterio centrale per l'attribuzione della protezione nell'ambito dei diritti d'autore”*) e, dopo aver precisato come la tutela dei disegni e modelli e quella autorale perseguano finalità tra loro diverse, ha ritenuto che non sia possibile subordinare la tutela autorale di una certa opera ad un grado di apprezzamento estetico, legato a sensazioni puramente soggettive, che non consentono, di per sé, di caratterizzare l'esistenza di un oggetto in modo tale da identificarlo come opera con sufficiente precisione e oggettività.

La Corte non si è tuttavia soffermata sulla seconda questione pregiudiziale, ritenuta assorbita dalla prima, che riguardava il diverso requisito del valore artistico dell'opera, e pertanto non si è pronunciata sulla compatibilità con la direttiva comunitaria di una disciplina nazionale che subordini il

riconoscimento della tutela autorale ad un'opera di design ad un certo grado di originalità, legato non sensazioni soggettive, ma a diversi parametri, oggettivi, quali quelli suggeriti dal diritto vivente in tema di valore artistico.

Non può quindi concludersi con certezza che la sentenza Cofemel abbia assunto una valenza abrogativa del requisito del valore artistico.

Ritiene in ogni caso il Giudice che la questione possa essere in questa sede superata, posto che il cubo di Rubik possiede non solo il requisito del carattere creativo, ma anche del valore artistico, per le ragioni che seguono.

* * *

Quanto al carattere creativo, vanno disattese le obiezioni di parte resistente, secondo cui tale requisito non potrebbe sussistere, in ragione della funzione tecnica svolta dall'oggetto per cui è causa, ed altresì considerando che puzzle e rompicapi analoghi erano già stati sviluppati prima della registrazione del cubo come brevetto.

Ed invero, la stessa giurisprudenza UE richiamata da Teorema ha affermato che *“soddisfa il requisito di originalità può beneficiare della protezione ai sensi del diritto d'autore anche qualora la realizzazione di tale oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, purché una simile determinazione non abbia impedito all'autore di riflettere la sua personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative. A tale riguardo, si deve sottolineare che il criterio dell'originalità non può essere soddisfatto dalle componenti di un oggetto che siano caratterizzate unicamente dalla loro funzione tecnica, poiché risulta in particolare dall'articolo 2 del Trattato OMPI sul diritto d'autore che la protezione ai sensi del diritto d'autore non si estende alle idee. Proteggere queste ultime mediante il diritto d'autore equivarrebbe infatti a offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a discapito, in particolare, del progresso tecnico e dello sviluppo industriale (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2012, SAS Institute, C-406/10, EU:C:2012:259, punti 33 e 40).*

Orbene, quando l'espressione di dette componenti è dettata dalla loro funzione tecnica, i diversi modi di attuare un'idea sono così limitati che l'idea e l'espressione si confondono (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, EU:C:2010:816, punti 48 e 49).” (cfr. Corte Giustizia UE. Sentenza 11 giugno 2020 in causa C-833/2018, caso Brompton).

Nemmeno possono essere ripresi pedissequamente i principi che sono stati espressi, dalla Commissione UE, chiamata a pronunciarsi nel procedimento R

850/2022-1, sulla domanda di registrazione del cubo di Rubik marchio di forma (cfr. doc. n. 10 di parte resistente).

Va infatti ricordato che il medesimo prodotto può essere tutelato sia quale marchio di forma sia come opera di design industriale e che le tutele sono sottoposte a requisiti differenti, dati dalla diversa funzione della privativa tutelata all'interno del mercato.

Il problema della protezione dei marchi di forma o tridimensionali, che si sostanziano nella forma stessa del prodotto o della confezione in cui il prodotto è contenuto, è infatti rappresentato soprattutto dalla sua compatibilità con la disciplina delle innovazioni tecniche, che sono suscettibili di una tutela brevettuale limitata nel tempo, con successiva caduta nel pubblico dominio, mentre la tutela del marchio è rinnovabile e potenzialmente di durata illimitata.

Di conseguenza, il legislatore comunitario e nazionale, proprio al fine di evitare un vero e proprio monopolio del titolare del marchio, hanno introdotto, accanto ai requisiti della novità e capacità distintiva, delle ipotesi specifiche di esclusione dalla registrazione (impedimenti cd. assoluti), tra i quali sono ricomprese le forme funzionali o utili.

Se dunque è vero che la valutazione sul grado di libertà dell'autore può venire in rilievo sia nell'ambito della valutazione marchio di forma che nella valutazione circa il carattere creativo dell'opera, deve tuttavia rilevarsi che diverso è il gradiente di originalità che può essere richiesto ai fini della valutazione dell'impedimento assoluto alla registrazione di un marchio, ove è necessario valutare se la forma sia imposta dalla funzione tecnica del prodotto, idonea ad orientare le scelte del consumatore nell'acquisto, rispetto al margine di creatività che invece è richiesto per considerare un'opera come originale dal punto di vista della tutela autorale, margine che, come si è sopra detto, può essere anche più modesto.

Chiarito quanto sopra, va ora osservato che il cubo di Rubik, sia esso il frutto di una ricerca sullo spazio geometrico, creato al fine di soddisfare un piacere puramente intellettuale (cfr. doc. n. 54 di parte ricorrente), ovvero sia nato come oggetto da sottoporre agli studenti per poter studiare ed applicare la risoluzione di problemi geometrici attraverso l'utilizzo di una struttura mobile che dimostrasse loro i movimenti tridimensionali (cfr. doc. n. 27 parte ricorrente, doc. n. 6 di parte resistente) si presenta come un puzzle

tridimensionale, costituito da sei facce, ciascuna caratterizzata da un differente colore, a sua volta suddivisa da una griglia nera in nove quadratini.

Scopo del rompicapo è risalire alla formazione originale del cubo, ruotando i vari gruppi di quadratini, così che ognuna delle facce assuma nuovamente un unico, medesimo colore.

Il cubo ha ottenuto tutela brevettuale, estesa anche a diversi Paesi, pacificamente scaduta.

Ritiene il Giudice che l'oggetto presenti anche un proprio carattere di creatività dato:

- dalla scelta di suddividere ciascuna faccia in quadrati tra loro identici;
- dal fatto che ciascuna faccia è caratterizzata esclusivamente dalla presenza da un colore diverso (in particolare dai colori bianco, blu, giallo, arancio, rosso e verde);
- dalla superficie liscia di ciascun quadrato;
- dalla presenza di una griglia marcata, caratterizzata da un solco a caratteri neri;

Si tratta di elementi che attribuiscono al prodotto un sufficiente grado di originalità, posto che analoghi rompicapo potrebbero essere realizzati utilizzando forme, dimensioni e colori differenti, ovvero attraverso la combinazione di elementi diversi (si vedano, a titolo esemplificativo, le numerose fotografie di rompicapo riprodotte nella memoria autorizzata di parte ricorrente, alle pagine 6 e 7).

Il cubo di Rubik è poi totalmente diverso dal precedente rompicapo di Macmahon, citato da parte resistente: quest'ultimo è costituito da otto cubi singoli, di piccole dimensioni, mentre l'opera per cui è causa è appunto un singolo cubo, a sua volta caratterizzato da sezioni scomponibili a forma di cubo.

Ritiene inoltre il Giudice che la copiosa documentazione depositata da parte ricorrente (cfr doc. da 10 a 48) dia contezza dell'esistenza di plurimi riconoscimenti in ambito artistico e culturale, tali da attribuire al cubo di Rubik un significato evocativo che va ben oltre a quello del giocattolo-rompicapo, ma che al contrario dimostra come l'oggetto sia diventato un simbolo degli anni Ottanta e sia tutt'ora un *must have* non solo tra i bambini e gli adolescenti, ma anche tra i cultori del design.

A titolo meramente esemplificativo, tra i riconoscimenti menzionati da parte ricorrente assumono particolare rilievo:

- l'esposizione, nel 1981, nelle collezioni permanente e temporanea del Museo MoMA di New York (doc. n. 9, 10, 12) e la citazione del cubo nel libro "Humble Masterpieces: Everyday Marvels of Design", contenente una selezione delle "meraviglie del design" (doc. n. 11);
- l'esposizione in altri musei in Londra e Washington (doc. n. 13 e 15);
- la menzione del cubo in pubblicazioni dedicate al mondo del design e dell'arte (doc. 17 e 18);
- il fatto che l'oggetto sia diventato ispirazione di successive opere d'arte moderna e di design, realizzate utilizzando dei cubi di Rubik assemblati tra loro come moduli (doc. n. 21, 22) o con la medesima forma (doc. n. 24);
- la menzione o rappresentazione del cubo quale oggetto iconico degli anni '80 in testate giornalistiche e opere teatrali o cinematografiche (cfr. Doc. da 28 a 31);
- il fatto che siano state organizzate manifestazioni o citazioni celebrative dell'oggetto in occasione del 40° e 50° anniversario della sua creazione (doc. n. 35, doc. da 39 a 44).

A fronte di tali menzioni e riconoscimenti, non assume dunque rilievo la circostanza che il cubo di Rubik non appartenga alla fascia di alta gamma del design, non venga venduto nei circuiti d'arte e sia generalmente venduto a prezzi bassi, né l'assenza degli altri requisiti menzionati da parte resistente a pag. 24 della memoria di costituzione, posto che gli indici individuatori del valore artistico di un'opera di industrial design, indicati dalla Suprema Corte, non devono ricorrere necessariamente in modo cumulativo, essendo sufficiente la presenza anche solo di alcuni degli stessi, purché significativi.

Ritiene dunque il Giudice che il cubo di Rubik possa essere tutelato come opera di industrial design.

* * *

Ciò posto, va ora rilevato che il cubo Teorema, prodotto e commercializzato dalla resistente, riproduce pressoché integralmente tutte le caratteristiche del cubo di Rubik, differenziandosene solo ed esclusivamente per la tonalità meno accesa dei colori utilizzati, che sono tuttavia i medesimi, e per una lieve

smussatura dei bordi interni delle facce dei singoli quadratini che compongono la faccia, pressoché impercettibile dall'osservatore.

* * *

Alla luce delle considerazioni che precedono, sussiste dunque il *fumus boni juris* della violazione del diritto d'autore, il che rende superfluo, ai fini cautelari, valutare i profili di concorrenza sleale.

3) Sul *periculum in mora*

Sussiste inoltre il *periculum in mora*, dato dall'attualità della condotta e dalla difficile riparabilità del danno che parte attrice potrebbe patire se gli illeciti continuassero nella pendenza del giudizio di merito, non avendo peraltro parte resistente nulla obiettato sul punto.

4) Sui provvedimenti cautelari

In ragione di tutto quanto sin qui esposto, va inibito a Teorema srl di realizzare, pubblicizzare, commercializzare, distribuire, e comunque di utilizzare, in qualsiasi forma o modo, il prodotto denominato “cubo Teorema”, meglio raffigurato nel ricorso introduttivo, anche mediante attribuzione di diversi nomi commerciali.

Ritiene il Giudice equo fissare una penale dissuasiva, ai sensi degli artt. 131 cpi, che si quantifica:

- in euro 100,00 per ogni prodotto pubblicizzato, distribuito o commercializzato, in violazione dell'inibitoria che precede, con decorrenza dal 10° giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento;
- in euro 50;00 per ogni giorno di permanenza di eventuali comunicazioni pubblicitarie aventi ad oggetto il prodotto oggetto di inibitoria, con decorrenza dal 10° giorno dalla comunicazione del presente provvedimento.

Considerata l'ampia diffusione del prodotto, venduto su canali ad alta distribuzione, quali Amazon e Feltrinelli (doc. n. 52 e 53 di parte ricorrente), sussistono i presupposti per disporre sin d'ora la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della resistente, in modo tale da garantirne la visibilità immediata all'apertura dell'home page del sito, per giorni 15 continuativi, a cura e spese della stessa resistente.

5) Spese

Le resistenti, soccombenti, vanno condannate a rifondere alla ricorrente le spese di lite , liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Inibisce a Teorema srl di realizzare, pubblicizzare, commercializzare, distribuire, e comunque di utilizzare, in qualsiasi forma o modo, il prodotto denominato “cubo Teorema”, meglio raffigurato nel ricorso introduttivo, anche mediante attribuzione di diversi nomi commerciali;

Fissa una penale dissuasiva, ai sensi degli artt. 131 cpi, che si quantifica:

- in euro 100,00 per ogni prodotto pubblicizzato, distribuito o commercializzato, in violazione dell’inibitoria che precede, con decorrenza dal 10° giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento;
- in euro 50;00 per ogni giorno di permanenza di eventuali comunicazioni pubblicitarie aventi ad oggetto il prodotto oggetto di inibitoria, con decorrenza dal 10° giorno dalla comunicazione del presente provvedimento;

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della resistente, in modo tale da garantirne la visibilità immediata all’apertura dell’home page del sito, per giorni 15 continuativi, a cura e spese della stessa resistente;

Condanna Teorema srl a rifondere, in favore di Spin Master Toys Ltd, le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.

Si comunichi.

Venezia, 29 aprile 2025.

Il Giudice designato
Dott.ssa Lisa Torresan